Consiglio Regionale della Puglia

2. Commissione Consiliare Permanente (Affori Generali)

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 14 novembre 1972, n. 13 e 19 marzo 1984, n. 14, relative alle previdenze dei Consiglieri regionali".

RELATORE: Cons. DI GIOIA

Consiglio Regionale della Puglia

2. Commissione Consiliare Permanente (Affori Generali)

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

il Governo della Repubblica ha rinviato la presente legge al nuovo esame di questo Consiglio regionale perchè ha rilevato che le percentuali indicate nell'articolo 6 si discostano da quelle fissate dalle altre Regioni.

Inoltre, ha segnalato che non sono stati correttamente quantificati gli oneri da porre a carico del corrente esercizio.

Aderendo a tale richiesta si è proceduto a sostituire l'articolo 6 con una tabella integrativa dell'art. 12 della L.R. n. 14/1972, e successive modificazioni, e a determinare l'onere a carico del bilancio in corso.

La presente legge si sottopone, pertanto, all'approvazione del Consiglio.

IL RELATORE
(Pasquale DI GIOIA)

Consiglio Regionale de la Puglia

• Commissione Consiliare Permanente (Affori Generali)

Art. 1

L'art. 3 della L.R. 14.11.1972, n° 13, e successive modificazioni, è così integrato:

Entro il 30 settembre di ciascun anno, il bilancio tecnico-attuariale del Fondo è presentato all'Ufficio di Presidenza, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.

A decorrere dall'inizio di ogni legislatura - ovvero a far data dall'entrata in vigore della presente legge per quanto concerne la legislatura in corso - l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo può essere ripianato con una contribuzione "una tantum" a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, in modo da assicurare, entro il quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del Fondo.

Per la legislatura in corso, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del Fondo è assicurato con contribuzione una tantum da ripartire fra gli esercizi 1987, 1988, 1989 e 1990.

Il relativo stanziamento è iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio del Consiglio Regionale relativo all'indennità di carica e di missione dei consiglieri regionali.

Consiglio Regionale della Puglia

2. Commissione Consiliare Permanente (Affori Generali)

Art. 2

A decorrere dal 1º gennaio 1987, il contributo obbligatorio di cui allo art. 3 della legge regionale 19 marzo 1984, nº 14, è il 22%.

Art. 3

II- comma 3º dell'art. 5 della legge regionale 14.11.1972, nº 13 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti commi:

"La corresponsione dell'assegno vitalizio è anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, al compimento del 55° anno di età.

In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dell'assegno vitalizio di cui all'art. 12 della presente legge, sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonchè al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

| età di pensionamento | coefficiente di riduzione | | | |
|----------------------|---------------------------|---|--------|---|
| 55 | • | | 0,7604 | |
| 56 | | | 0,8016 | |
| 57 | | • | 0,8460 | |
| 58 | | - | 0,8936 | • |
| 59 | | | 0,9448 | |
| | | | | |

Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del successivo art. 6.

ConsTlio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente (Affori Generali)

Art. 4

L'art. 9 della legge regionale 14.11.1972, n°13, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Il consigliere regionale che abbia versato i contributi previdenziali inferiore per un periodo a cinque anni,ma non inferiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo corrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo ed il 60° anno di età, fatta salva l'anticipazione di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Il consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il 60° anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purchè abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi.

Art. 5

All'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 14.11.1972, nº 13, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero al Parlamento Europeo".

Art. 6

La tabella prevista dall'art. 12 della L.R. 14.11.1972, nº 13, modificato dall'art. 4 dalla L.R. 19 marzo 1984, nº 14,è così integrata:

| anni di contribuzione | percentuale sulla indennità di carica mensile |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 15 | 60% |
| 16 | 61% |
| 17 | 61,5% |
| 18 | 62% |
| 19 : | 62,5% |
| 20 e oltre | 63% |

Consiglio Regionale della Puglia

• Commissione Consiliare Permanente (Affari Generali)

cazioni, il seguente comma: "La frazione di anno si computa per intero purchè sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno".

Art. 7

Tutti gli assegni vitalizi, diretti e di riversibilità, di cui alla L.R. 14.11.1972, n° 13, e successive modifiche ed integrazioni, sono ricalcolati sulla base delle norme contenute nella presente legge.

Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme previgenti, la differenza è mantenuta a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio.

Art. 8

La presente legge resta in vigore fino alla emanazione della legge-quadro nazionale che regolerà la materia.

Art. 9

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

per ciò che riguarda l'esercizio 1987, facendo gravare la relativa quota
determinata in Lit. 322.000.000 sul Cap. 0001020 dello stato di previsione
della spesa dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

per ciò che si riferisce ai successivi esercizi di validità della presente legge, mediante iscrizione della spesa nel corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 10

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.



DECISIONE N. .78.. DEL .23/10/87...

| | \cdot |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | La II Commissione ha esaminato nella/% seduta/% del23/10/87 i |
| | seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettiva- |
| | mente in data9/9/87 riesame L.R. "Modifiche ed integrazioni |
| | alle LL.RR. 14 novembre 1972, n. 13 e 19 marzo 1984, n. 14 relative alla |
| | previdenza dei Consiglieri regionali" |
| | |
| | |
| _ | |
| 2. | Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole |
| | sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allega |
| | to che costituisce parte integrante della presente decisione. |
| | |
| | |
| з. | La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni: |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 4. | La presente decisione è stata adottata .uṇạṇiṃiṭà |
| | |
| | |
| 5) | La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario:Qi .Giqia |
| <i>.</i> , | |
| | |
| | |